

**STATUTO**  
**DELLA**  
**"FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO,**  
**organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Onlus"**


ART. 1 - E' istituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO, organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus", altrimenti conosciuta e/o indicata con le seguenti dizioni od altre simili "Centro di Candiolo", "Centro Tumori di Candiolo", "Centro Ricerche di Candiolo", "Centro Piemontese Tumori", "Istituto di Candiolo", "Istituto Tumori di Candiolo", "Istituto di Ricerca sul Cancro di Candiolo", "Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori di Candiolo", "Fondazione di Candiolo", "Fondazione del Cancro di Candiolo", "Fondazione per la Ricerca del Cancro di Candiolo", "Ricerca Piemontese Cancro", "Ricerca Cancro ONLUS Candiolo" e "IRCC di Candiolo".

La Fondazione dovrà usare l'acronimo "ONLUS" nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo, atto o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 - Scopo della Fondazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, è promuovere e condurre, direttamente o indirettamente, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, la ricerca oncologica sperimentale, la ricerca oncologica traslazionale e la ricerca oncologica clinica, sui meccanismi di insorgenza del cancro e sui processi biologici ad esso correlati, nonché lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici utili al debellamento della malattia. Le attività di ricerca saranno prioritariamente svolte mediante strutture e beni della Fondazione o di Enti a questa facenti capo e dei quali la Fondazione assicura la disponibilità, fermo che la Fondazione potrà sostenere lo svolgimento dell'attività di ricerca anche di soggetti diversi muniti di adeguate capacità e qualificazioni.

Rientra tra le finalità della Fondazione l'attività di assistenza sanitaria in campo oncologico nelle diverse forme della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che verrà svolta mediante strutture e beni della Fondazione o di Enti a questa facenti capo e dei quali la Fondazione assicura la disponibilità.

La Fondazione potrà affidare in tutto o in parte, lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria a soggetti diversi, che risultino idonei ed in possesso dei requisiti di legge.



E' scopo della Fondazione, ai fini di cui sopra, promuovere e realizzare un Istituto per lo Studio e la Cura del Cancro che costituisca in Piemonte il centro di riferimento per l'oncologia, in collegamento con le attività che si svolgono in campo nazionale ed internazionale.

E' espressamente escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle comunque direttamente connesse e strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione. Le attività della Fondazione che non siano svolte direttamente o tramite Enti facenti capo alla Fondazione sono attuate tramite università, enti di ricerca e di cura ed altre persone giuridiche ed istituzioni che la svolgano direttamente, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Governativi in materia.

ART. 3 – La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 4 – La Fondazione ha sede in Candiolo (TO), Strada Provinciale n. 142 Km. 3.95 e potrà istituire sedi secondarie.

ART. 5 – Il patrimonio della Fondazione si divide in patrimonio indisponibile e fondo di gestione.

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dalla dotazione indisponibile, per un importo pari ad euro 774.685,35 (settecentosettantaquattromilaseicentoottantacinque virgola trentacinque), avente funzione di garanzia nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dalla Fondazione.

Il patrimonio indisponibile dovrà essere investito in modo prudentiale.

Il fondo di gestione della Fondazione, comprendente tutti i beni della stessa che non facciano parte del patrimonio indisponibile, è destinato al perseguimento degli scopi statutari; tale fondo sarà incrementato mediante attribuzione di tutto quanto non venga espressamente destinato a patrimonio indisponibile a norma di Statuto o per espressa volontà della Fondazione.

La Fondazione agisce in ambito nazionale, in sinergia con il Piemonte, e trae mezzi per conseguire i propri scopi:

- da contributi pubblici o privati;
- da proventi di qualsiasi iniziativa;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie o altre disposizioni a titolo gratuito.

E' fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 - Sono organi della Fondazione:

- a) - il Consiglio Direttivo;
- b) - il Presidente ed i Vice Presidenti, quest'ultimi ove nominati;
- c) - il Comitato Esecutivo;
- d) - i Revisori dei Conti;
- e) - il Comitato Tecnico Scientifico, ove nominato;
- f) - il Comitato Etico, ove nominato.


Sono cariche della Fondazione:

- a) - il Segretario Generale, ove nominato;
- b) - il Tesoriere, ove nominato;
- c) - il Direttore Scientifico, ove nominato;
- d) - il Direttore Generale, ove nominato.

I componenti degli organi della Fondazione che ritengono di avere un interesse in conflitto, anche solo potenziale, con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non occasionale con l'attività della Fondazione o con le sue finalità, i componenti interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo, salvo per quel che riguarda i Revisori dei Conti per cui la decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza.

ART. 7 - La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione e che provvede alla redazione ed approvazione del bilancio annuale, nonché all'approvazione di un regolamento interno e alle sue modifiche. Sono altresì di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo le modificazioni al presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri designati dai Fondatori.



Il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri membri fino ad un massimo di otto (e pertanto il Consiglio può avere un massimo di ventitré membri) tra personalità che abbiano bene meritato nei confronti della Fondazione o nel campo oncologico in generale.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri cooptati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo da cui sono stati cooptati.

ART. 8 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente. Il Presidente rimarrà in carica per tutta la durata del suo mandato quale membro del Consiglio Direttivo. Il mandato è rinnovabile.

Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può altresì eleggere, tra i suoi membri, uno o più Vice-Presidenti, fino ad un massimo di due, il Tesoriere ed il Segretario Generale. Il medesimo Consigliere può assumere le cariche di Tesoriere e di Segretario Generale.

Il Tesoriere cura la gestione economica della Fondazione sulla base dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio Direttivo e, se del caso, integrati dal Presidente.

Il Segretario Generale cura le tematiche da sottoporre al Consiglio Direttivo, al Comitato Esecutivo e al Presidente, sottoscrivendo la corrispondenza e gli atti conseguenti e necessari; esercita altresì tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo e svolge tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Direttore Generale, che si occupi di tutta la gestione ordinaria della Fondazione, esclusa la gestione degli investimenti e la predisposizione dei bilanci.

Al Presidente spetta la rappresentanza della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente la rappresentanza della Fondazione spetta ad un Vice Presidente, ove nominato, indicato dal Presidente stesso o, in mancanza di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente, se nominato, o su loro incarico dal Segretario Generale, se nominato.

La convocazione è notificata mediante avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica e comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, da inoltrare

a ciascun membro del Consiglio Direttivo almeno due giorni prima dell'adunanza con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza medesima, nonché dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo deve essere altresì convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Fatte salve le diverse maggioranze inderogabili di legge e quelle previste nel presente Statuto, per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano, ove nominato, o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto verbale che viene trascritto nel relativo libro a cura del Segretario Generale o, in mancanza di sua nomina, dal segretario della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.


ART. 10 - Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e al massimo da dieci Consiglieri.

Al Comitato Esecutivo possono essere delegati parte dei poteri del Consiglio Direttivo, salvo quelli riservati al Consiglio Direttivo dallo Statuto o dalla Legge.

Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Comitato Tecnico Scientifico, a carattere consultivo, composto di sette membri, anche stranieri, scelti tra i più rappresentativi studiosi, ricercatori e docenti nel campo dell'oncologia sperimentale e clinica.

Il Presidente della Fondazione ne fa parte di diritto.

Il Consiglio Direttivo può nominare, altresì, un Comitato Etico, determinandone le funzioni e compiti, composto di sette membri oltre al Presidente della Fondazione.



Alle riunioni del Comitato Esecutivo, del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato Etico, questi ultimi ove nominati, si applicano le disposizioni previste per il Consiglio Direttivo, in quanto applicabili.

La nomina del Direttore Scientifico è facoltà del Consiglio Direttivo ed è riservata, previo parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico, ove nominato, allo stesso che ne determina le funzioni, in analogia a quelle affidate ai direttori scientifici degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto privato, nonché il compenso.

ART. 11 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio viene redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo, accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta dai Revisori dei Conti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 12 - I Revisori dei Conti, che dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali, sono nominati in numero di tre dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, che nominerà pure due Revisori supplenti, per tre esercizi con scadenza con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e verificano la regolare tenuta della contabilità.

Il bilancio annuale di esercizio dovrà essere certificato da una primaria Società di Revisione, che verrà nominata ogni tre esercizi dal Consiglio Direttivo.

L'incarico conferito ai Revisori dei Conti e alla Società di Revisione può essere rinnovato per un numero massimo di tre mandati.

Decorso il terzo mandato l'incarico conferito ai Revisori dei Conti e alla Società di Revisione non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Detta limitazione decorre dalla data di iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Torino.

ART. 13 - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi e riserve che dovranno in ogni caso essere destinati al conseguimento degli scopi della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n. 662/96, sarà

devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano gli scopi della Fondazione o scopi affini, o a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, ovvero in subordine ai fini di pubblica utilità, escluso qualsiasi rimborso, e, in ogni caso, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 - Le modificazioni al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri, esclusi i cooptati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri.

ART. 15 - Sono “Fondatori” tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che in detta sede sono stati dichiarati “Fondatori”.

Saranno, inoltre, “Fondatori” coloro che saranno riconosciuti come tali dalla maggioranza di due terzi dei Fondatori in carica.

Firmato:


Gianluca FERRERO

Monica TARDIVO notaio

Io sottoscritto Monica TARDIVO notaio in Torino, certifico che il presente documento, composto di sei fogli, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 642/72.

Torino, il giorno 16 novembre 2021



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Monica Tardivo'. The signature is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'MONICA DI SANDRO' at the top and 'TORINO' at the bottom. The seal also features a central emblem with a scale of justice and a sword, surrounded by a decorative border.